

27 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e «Monti Lessini»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto Dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto Dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e «Monti Lessini»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e «Monti Lessini». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 129/2021 del 9 novembre 2021 dall'organismo di controllo, Siquiria S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e «Monti Lessini»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 aprile 2012, n. 8225, al Consorzio per la tutela del Vino Lessini Durello DOC, con sede legale in Roncà (VR), piazza G. Marconi, n. 4, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigi-

lanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e «Monti Lessini».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 aprile 2012, n. 8225, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma 17 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A00802

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 novembre 2021.

Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la comunicazione COM (2016) 588 final della Commissione europea del 14 settembre 2016, «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»;

Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della commissione europea sopra indicata;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili



nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visto l'esito della procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G nelle bande 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz svolta dal Ministero dello sviluppo economico e conclusasi in data 2 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario - n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 ottobre 2018, n. 244, con il quale è stata approvata la revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G;

Visto l'art. 1, comma 1029, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, in uso, per la finalità di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,6-3,7 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018 [...]»;

Visto l'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce «a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle frequenze di spettro 3,6 - 3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1039, lett. a), legge n. 205/2017, è stato adottato in data 4 settembre 2019 il decreto interministeriale MISE-MEF concernente le misure compensative per la liberazione dei ponti radio nelle bande 3.6 - 3.8 GHz «Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete, ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205», registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, prot. n. 63432, con il quale si è conclusa la procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa a favore di operatori di rete, ai sensi del decreto Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2019 attuativo dell'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Con uno o più decreti

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]», tra cui rientra, altresì, la procedura relativa all'erogazione delle misure compensative di cui al citato comma 1039;

visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto 30 luglio 2021, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il riassetto del quadro frequenziale televisivo, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Ritenuto di dover definire le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di erogazione delle suddette misure compensative;

ADOPTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lett. a), legge n. 205/2017, i criteri e le modalità relativi alla erogazione delle misure compensative, a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre.

Art. 2.

*Beneficiari e ripartizione
delle misure compensative*

1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

a) gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio anticipato delle frequenze secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019 e gli operatori di rete nazionali, già titolari di diritto d'uso, che singolarmente oppure congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in DVB-T2, ai sensi della delibera AGCOM 39/19/CONS, come modificata dalla delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di adeguamento per il *refarming* delle frequenze e per la predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo *standard* di trasmissione DVB-T2;

b) gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati effettuati per lo svolgimento delle operazioni calendarizzate dal decreto ministeriale 19 giugno 2019 a partire dalla data del 1° gennaio 2020 fino alla conclusione secondo il calendario di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;



c) le misure compensative sono erogate, ai sensi degli articoli seguenti, agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Qualora l'operatore di rete, nello svolgimento della propria attività, si avvalga di uno o più fornitori, operanti in forza di contratti con modalità *«full service»*, il cui canone/corrispettivo include tanto le spese operative quanto il rimborso degli investimenti necessari per l'adeguamento degli impianti trasmissivi necessari per il *refarming* delle frequenze e la predisposizione per il passaggio al nuovo *standard* tecnologico DVB-T2, al fine di documentare le spese ammissibili sostenute, dovrà allegare alle fatture quietanzate, risultanti dalla dichiarazione resa dal professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'asseverazione autocertificata del fornitore di servizi che, oltre alla descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente, attesti la corretta ripartizione della quota del canone/corrispettivo contrattuale da imputare ai costi di adeguamento ammissibili»;

d) per gli interventi di cui alla lettera b), secondo le modalità di presentazione fissate dall'art. 3, sarà erogato un acconto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il saldo degli importi sarà erogato a conclusione delle opere previste di cui alla lett. b).

2. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme stanziato, al netto di quanto già corrisposto ai sensi del decreto 4 settembre 2019, la percentuale di cui alla lettera c) del presente articolo è ridotta proporzionalmente nella misura necessaria a rispettare il suddetto limite di stanziamento.

Art. 3.

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti come sopra individuati, che intendono beneficiare delle misure compensative, devono inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V, viale America n. 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo PEC, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per gli interventi effettuati per lo svolgimento delle operazioni calendarizzate dal decreto ministeriale 19 giugno 2019 a partire dalla data del 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la domanda va presentata a decorrere dal 1° marzo 2022 fino al 30 aprile 2022; per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

2. La domanda, sottoscritta secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», deve contenere, a pena di esclusione:

a. l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare;

b. la dichiarazione che il richiedente è titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

c. l'indicazione della rete DVB-T2 pianificata dal PNAF per la quale chiede le misure compensative;

d. la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati e/o l'asseverazione autocertificata del fornitore di servizi;

e. una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l'esclusiva riferibilità delle spese documentate agli interventi di cui all'art. 1, con un elenco riepilogativo e dettagliato delle fatture presentate con l'indicazione per ciascuna degli importi ritenuti ammissibili.

Art. 4.

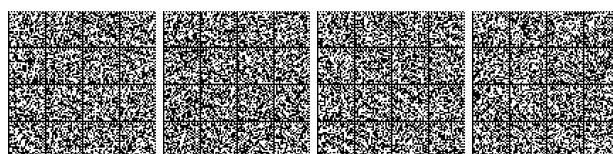
Erogazione e revoca della misura compensativa

1. La misura compensativa è erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, a ciascun richiedente avente titolo entro sessanta giorni dalla scadenza dei singoli termini di presentazione previsti dall'art. 3, comma 1. In occasione dei pagamenti dovuti per gli interventi realizzati nell'ultimo periodo utile saranno erogati anche i saldi eventualmente maturati fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. La misura compensativa è revocata qualora risulti che il beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata.

3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di corrispondere all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.



Art. 5.

Copertura degli oneri

1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilità presenti sull'apposito capitolo di bilancio 7590 (pg. 1) istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ciascuno per quanto di competenza.

Roma, 17 novembre 2021

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 61

AVVERTENZA:

In ragione dei tempi relativi al perfezionamento ed alla registrazione del presente decreto, le tempistiche di cui al comma 1 dell'art. 3 sono da intendersi come di seguito specificato: le domande per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore del decreto possono essere presentate entro sessanta giorni a partire dall'8 febbraio 2022; per gli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto, le domande possono essere presentate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

22A00952

DECRETO 27 gennaio 2022.

Nomina del commissario straordinario della società Officine ferroviarie veronesi S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista la sentenza n. 162/2013, con la quale il Tribunale di Verona – sezione fallimentare - ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Officine ferroviarie Veronesi S.p.a.;

Visti il proprio decreto in data 15 aprile 2014, con il quale la società Officine ferroviarie veronesi S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto con il quale l'ing. Giovanni Bertoni è stato nominato commissario straordinario della predetta società in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art.39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2022, con il quale è stato revocato l'incarico al commissario straordinario, ing. Giovanni Bertoni;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021 riguardante i criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta pertanto, la necessità di dover procedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della Officine ferroviarie veronesi S.p.a. in amministrazione straordinaria, così come previsto dalla menzionata direttiva del 12 maggio 2021;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Paolo Pettinelli ritenuto idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario della Officine ferroviarie veronesi S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Officine ferroviarie veronesi S.p.a., è nominato commissario straordinario l'avv. Paolo Pettinelli.

Il presente decreto è comunicato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A00805

